



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.202 DEL 17/11/2011

REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Articolo 1-Obiettivi

Il comune di Pomezia, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005.. n. 192 modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

DPR N.59/2009 Regolamento rendimento energetico degli edifici.

Gli obiettivi che il comune deve perseguire sono:

- a) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
- b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso elevati livelli di inefficienza energetica;
- c) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
- d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- e) disciplinare l'applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- g) stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- h) indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- a) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- b) edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- e) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- d) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per

soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano l'abbisogno energetico;

- e) attestato di certificazione energetica (ACE) o di rendimento energetico dell'edificio: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
- t) certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- g) impianto termico: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, nonché apparecchi quali stufe, caminetti a pellets, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari se fissi. Sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio delle singole unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- h) sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile;
- i) trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.
- j) coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo;
- k) singole unità immobiliari: ai fini del presente Regolamento si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. È assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche
- k) Catasto Energetico Territoriale (CET): è il sistema informativo realizzato dall'Ente mediante il quale sono gestiti gli ACE attraverso un apposito iter procedurale al quale possono partecipare più utenti registrati.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso indicata all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

- progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti.

Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II e dell'articolo 136 c. 1 lettere b e e del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposte al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzanti in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Non sono soggetti al presente Regolamento box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, etc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Articolo 4 - Calcolo della prestazione energetica degli edifici

Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applica quanto riportato negli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e negli allegati al D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. così come modificati e integrati dalle suddette Linee Guida Nazionali.

Articolo 5 - Certificazione energetica degli edifici

Ogni impianto produttivo di nuova costruzione ovvero oggetto degli interventi indicati al precedente articolo 3, è dotato, a cura del costruttore, del proprietario, o del detentore dell'immobile, di attestato di certificazione energetica.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'art. 6, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 192/2005 ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile al pubblico.

Articolo 6 - Attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell'edificio e deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009.

Ha validità temporale di dieci anni dall'emissione ed è aggiornato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto o ne sia modificata la destinazione d'uso ed in particolare:

- a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

- b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
- d) facoltativo in tutti gli altri casi.

La validità dell'attestato di certificazione non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente Regolamento e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.

La validità dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni riportate nelle normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, comprese le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione non sarà valido e verranno applicate le sanzioni previste.

Ai fini della validità, i libretti di impianto o di centrale di cui all'articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

Articolo 7 - Tecnici accreditati

Sono soggetti accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell'apposito elenco comunale.

Si definisce tecnico accreditato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico accreditato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

I titoli di studio e i requisiti professionali sono specificati al successivo articolo 8.

Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici accreditati non possono svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risultino proprietari o siano stati coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

- progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
- costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
- amministrazione dell'edificio;
- fornitura di energia per l'edificio;
- gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

- funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- funzione di direzione lavori.

All'atto della sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità sopra elencate.

Articolo 8 - Requisiti di accreditamento

Sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori:

- a) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto;
- b) i tecnici che siano abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager.

I suddetti tecnici devono inoltre possedere un'adeguata competenza professionale comprovata da:

- esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
- progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale.

Articolo 9 - Elenco dei certificatori dell'Area Vasta Pometina

È istituito, presso il TERZO SETTORE Attività COMMERCIALI AREA VASTA l'Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio dell'Area Vasta Pometina. Viene approvato con determina dirigenziale del terzo settore e pubblicato sul sito del comune di Pomezia e degli aderenti dell'Area Vasta Pometina.

L'iscrizione avviene tramite l'apposita fase di registrazione prevista nel portale del CET, con l'invio al Comune della documentazione necessaria a definirne la abilitazione quale Tecnico Certificatore e ad una successiva fase di attivazione a seguito dell'invio, via mail, da parte del comune delle credenziali (Login e password) conseguenti alla verifica della documentazione ricevuta.

L'iscrizione può essere di due livelli:

- 1 - con versamento annuale di € 100 ed in tal caso, oltre a quanto previsto al liveHol, si ha diritto ad apparire nell'elenco dei Tecnici abilitati approvato con determina dirigenziale del terzo settore e pubblicato sul sito del comune di Pomezia e degli aderenti dell'Area Vasta Pometina
- 2 - con versamento annuale di 200 € ed in quest'ultimo caso oltre a quanto previsto dai livelli precedenti si ha diritto alla pubblicazione di un banner personalizzato con Jink al proprio sitoweb

Articolo 10 - Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione ed articolazione del percorso formativo

I corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, in materia.

Il corso di formazione della durata minima di 80 ore. con obbligo di frequenza pari almeno l'85% deve far riferimento alle tematiche fondamentali in materia :

Modulo	Contenuti
1	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione - Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità
2	<ul style="list-style-type: none"> - Fondamenti di trasmissione del calore - Trasmittanza e ponti termici in regime termico stazionario
3	<ul style="list-style-type: none"> - Calcolo dell'energia scambiata per trasmissione attraverso l'involucro edilizio - Calcolo dell'energia scambiata con l'esterno per ventilazione (naturale e forzata)
4	<ul style="list-style-type: none"> - Proprietà dell'involucro opaco in regime termico dinamico: - Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l'efficienza energetica dell'involucro opaco (materiali e tecniche) - Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l'efficienza energetica dell'involucro trasparente (materiali e tecniche) - Sistemi passivi per la riduzione del carico di climatizzazione estiva ed invernale - Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologie di impianti asserviti all'edificio (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.) - Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza - Rendimento globale di impianto
6	<ul style="list-style-type: none"> - Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria - Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche)
7	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi per l'uso di fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, mini-eolico, biomassa, ecc.) - Incentivi fiscali - Valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica
8	<ul style="list-style-type: none"> - Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti legislativi e normativi, verifiche e normative di legge - Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio di nuova costruzione - Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio esistente
9	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici - La descrizione e la compilazione del certificato
10	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione di un edificio esistente - Certificazione di un edificio di nuova costruzione - Certificazione di una unità immobiliare - Invio dei certificati alla banca dati regionale
11	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni ulteriore utile attività formativa definita dal Servizio regionale competente, anche in considerazione della evoluzione della materia con

Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco dei Tecnici accreditati.

Articolo 11 - L'istituzione dello sportello per le certificazioni energetiche

Gli attestati di certificazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari concernono la formazione di un sistema informativo territoriale ed extraterritoriale per le Certificazioni Energetiche, sviluppato presso il Terzo Settore del Comune di Pomezia.

Il suddetto Sistema Informativo è accessibile via web da tutti gli utenti autorizzati, i quali a seconda del profilo di abilitazione possono solo consultare le pratiche di propria competenza o gestire le varie pratiche presenti sulla base dati creata appositamente per il Sistema informativo in esame.

Articolo 12 - Comiti del Comune riguardante la gestione degli ACE predisposti secondo il modello riportato nell'allegato C alla DGC e registrati nel CATASTO ENERGETICO a decorrere dall'approvazione del Regolamento

a) Il Comune è tenuto a:

- Accreditare al portale Catasto Energetico Territoriale (CET) attraverso Login e Password e versamento del contributo richiesto, i tecnici abilitati i quali avranno la possibilità, via web, di richiedere l'apertura di una nuova pratica con il deposito immediato della documentazione richiesta e di prendere visione di tutte le pratiche depositate.
- Accreditare allo stesso portale CET, sempre attraverso Login e Password, i proprietari delle unità immobiliari ai quali sarà permesso prendere visione delle loro pratiche.
- Costruire un DB che permette la raccolta dei dati energetici
- Verificare che l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) sia "formalmente" corretto;
- Verificare che la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra il 9.2.2007 e il 25 ottobre 2009;
- Apporre la data di validità dell'ACE (reperibile dalla ricevuta del catasto) o verificare che sia stata indicata correttamente dal Soggetto certificatore;
- Verificare che sia stato eseguito il versamento (minimo di 10 euro per ogni ACE in base ai consumi) dovuto all'Organismo di accreditamento e che la data riportata sulla RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO sia successiva al 15 gennaio 2010 compreso;
- consegnare, contestualmente al rilascio del certificato di agibilità (o dichiarazione sostitutiva di cui all'Art 5 della LR I/07) al proprietario dell'edificio una copia dell'ACE appositamente timbrata per accettazione;
- Archiviare e inoltrare la documentazione necessaria alla localizzazione degli edifici agli uffici competenti

b) Le modalità di deposito degli ACE presso il Comune

Saranno consentite due differenti procedure di deposito della documentazione ai fini della certificazione Energetica:

- Il proprietario dell'unità immobiliare deposita presso l'ufficio comunale preposto, l'ACE redatto secondo il modello riportato nell'allegato A alla DGC e asseverato da un

Soggetto Certificatore Accreditato, che comprova l'avvenuto versamento all'Organismo di accreditamento del corrispettivo dovuto, cioè euro 10,00 per ciascun ACE.

- A decorrere dal 15 gennaio 2010, solo nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009 è possibile depositare ACE secondo il modello riportato nell'allegato C alla DGC; in tali casi dovrà essere depositata presso il Comune la RICEVUTA GENERATA DAL CATASTO ENERGETICO che comprova l'avvenuto versamento all'Organismo di accreditamento del corrispettivo dovuto, cioè euro 10,00 per ciascun ACE.

e) Quali sono i compiti del Comune riguardanti la gestione degli ACE predisposti secondo il modello riportato nell'allegato A alla DGC • riferiti ad edifici esistenti, realizzati nel territorio di sua competenza.

Il Comune è tenuto a:

- verificare che l'ACE sia "formalmente" col tetto
- consegnare al proprietario dell'edificio una copia dell'ACE appositamente timbrata per accettazione;
- archiviare e conservare l'ACE.

d) Edifici Comunali

Per gli edifici di proprietà dell'Ente, è lasciata libertà a quest'ultimo, di usufruire della collaborazione di un dipendente di un altro ente pubblico oppure incaricare un libero professionista per la loro certificazione.

Entro il 1° luglio 2010, tutti gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico devono essere certificati, qualora la superficie utile sia superiore ai 1 000 mq, considerando tutte le unità immobiliari che lo compongono.

Articolo 13- Importi del contributo da versare a favore del Comune di Pomezia correlato all'ACE

L'importo del versamento, rapportato alla tipologia di impianto, è compreso tra un minimo di 10,00 euro ad un massimo di 200 euro:

Il pagamento, da effettuarsi tramite versamento su bollettino conto corrente postale, si differenzierà a seconda della casistica sotto riportata:

- per impianti di potenza < 35kW:
 - versamento su bollettino conto corrente postale
 - intestato a:
 - indicando nella causale Deposito ACE potenza termica Impianto Kw
- per impianti di potenza >= 35 kW:
 - versamento su bollettino conto corrente postale
 - intestato a:
 - indicando nella causale Deposito ACE potenza termica Impianto Kw

Articolo 14 - Controlli

Il Comune di Pomezia, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, può procedere a verificare la correttezza e competenza degli attestati di certificazione energetica.

A tale scopo, Il Comune deve essere in possesso dei documenti progettuali ritenuti necessari.

Tali controlli possono essere effettuati anche su richiesta del proprietario, del acquirente o del conduttore dell'immobile; in tal caso il costo degli accertamenti è determinato sulla base della Tariffa Professionale applicabile alla specie ed è a carico dei richiedenti.

Articolo 15 - Sanzioni

La inosservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento, determina l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005, per un importo che va da € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) a €10.000,00 (euro diecimila/00).

Di approvare i relativi allegati:


A fac simile di certificato

B prospetto di Iter Procedurale

Il presente Regolamento, dichiarato urgente entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sul sito comunale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento Comunale.

Allegato A - Fac-simile Attestato Certificazione Energetica (ACE)

Pagina. 1

 **PROV. P:6**
DJ ; - ...

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Edificio Residenziale


1 INFORMAZIONI GENERALI

Codice Certificato	CODICE A	Trattata	19 anni
Proprietà			
Indirizzo			


2 CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO
Edificio di classe: **G**

3 GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE



PRESTAZIONE RISCALDAMENTO



PRESTAZIONE ACQUA CALDA



4 QUALITA' INVOLUCRO

5

Pagina. 2




PR1)

Interventi	Prestazione Energetica/Classif. a valle di singolo intervento	Tempo di attuazione
1) 1) sostituzione infissi	334: Classe G	2
2) 2)	Classe	
3) 3)	Classe	
4) 4)	Classe	
5) 5)	Classe	

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE		21.03 kWh/m²
---	--	--------------

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento	Raffrescamento	Acque calde sanitarie
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



DATI PRESTAZIONE ENERGETICHE PARZIALI			
8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA	
Indice energia primaria (EP1)	Indice energia primaria (EP1)	480	Indice energia primaria (EPacq)
	Indice en. primaria ante limite di legge (d.lgs. 192/05)	37.5	
Indice impianto (EPI _{placq})	Indice impianto (EPI _{placq})	265	Parti rinnovabili
4.6			
Severità impianto	Rendimento medio stagionale impianto (η _g)	0.54	16.2
Fonti rinnovabili	Fonti rinnovabili	2	



Rilasciato a:
 S/B ! M.L.

2 NOTE

certificazione sottoscritta nel 2003

<table border="1"> <tr> <td>Anno di costruzione</td> <td>1981</td> <td>Numero di appartamenti</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Volume lordo (m³)</td> <td>360</td> <td>Superficie utile m²</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Superficie disperdibile (m²)</td> <td>196</td> <td>Tipo climatico (C)</td> <td>ET1536</td> </tr> <tr> <td>Rapporto S/V</td> <td>0,4</td> <td>Destinazione d'uso</td> <td>Residenziale</td> </tr> </table>	Anno di costruzione	1981	Numero di appartamenti	5	Volume lordo (m ³)	360	Superficie utile m ²	59	Superficie disperdibile (m ²)	196	Tipo climatico (C)	ET1536	Rapporto S/V	0,4	Destinazione d'uso	Residenziale	
Anno di costruzione	1981	Numero di appartamenti	5														
Volume lordo (m ³)	360	Superficie utile m ²	59														
Superficie disperdibile (m ²)	196	Tipo climatico (C)	ET1536														
Rapporto S/V	0,4	Destinazione d'uso	Residenziale														

11 IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	2001	Tecnologia	Calore
	Potenza nominale (kW)	12	Combustibile	Metano
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	A		
Fondi rinnovabili	Anno di installazione	2003	Tecnologia	Fotovoltaico, Solaio termico
	Energia annuale prodotta (kWh/kWh)	20,5 kWh/137,3 kWh		

12 PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	progettista1		
Indirizzo	via progettista1	Telefono-mail	0622222
Progettista impianti	progettistaimpianti1		
Indirizzo	via progettistaimpianti1	Telefono-mail	0677777 / p1@xxx.it

13 COSTRUZIONE

Costruttore	xxx s.r.l.		
Indirizzo	via costruttore1	Telefono-mail	0612345
Costruzione	costruzione1		
Indirizzo	via costruzione1	Telefono-mail	0612345



Il
 Il
 Il

14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico	Tecnico abilitato X	Energy Manager	Organismo / Società
Nome e ragione / Denominazione	sargo crescente		
Indirizzo	via orvieto 33	Telefono-e-mail	064521288
TITOLO	laena ing. riv.	Ordine/iscrizione	stap ing
Dichiarazione di indipendenza	il sottoscritto sceglie oleeente ...		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALUOGHI
1) in data 31/05/2010 per accertamento documentazione esistente
2) in data 16/05/2010 per rilievi sui serramenti e misurazioni di ...
3)

16. DATI DI INGRESSO	
Progetto energetico	<input type="radio"/>
Rilievo sull'edificio	<input checked="" type="radio"/>
Provenienza e responsabilità	<input type="checkbox"/> ENR <input type="checkbox"/> CEN

17. SOFTWARE			
Denominazione	BOCET	Produttore	CRIR-ITC ex ENEA

UIIJOI- TBH J n .

■■■■

Firma del tecnico

Protocollo N°
 Dal 12/12/2010
 Tante e Firma
 Accettazione del Comune

Allegato B -Fac-simile Lettera Apertura Pratica (ACE)

Lettera Servizio allo Sportello



A _____
GOMUllil:riamo cll'istata apensta pra;icaoon le _____

Numero pratica (numero)
Stato in attesa di definizione
Tecnico certificatore (codice, Nominativo, codice fiscale)
Dati catastali Unità immobiliare (Foglio, etc)
Intestatario Certificato (nominativo - codice fiscale)
Numero concessione edilizia (se previsto)


comedata della seguente documentazione:

Originale ACE _____ 00
OrigN Soi'ie!!lino Pus!&!:: _____ ©
i4enlitl

f.1è _____ J!Rimiamo in attesa òfia _____ nei pii _____ bile-

VI al:l:endlame, ai termine dei 30 gs _____
debi'ameme _____
e'ol!Si.alGper _____
il'15- i'liciper iint:ro rlei!'dt _____
...aziooe. _____

Lettera Servizio On-Line



A seguito del Vs. ricorso n. _____ del _____/_____, in data _____/_____/_____, con il quale si è chiesto il rilascio del Certificato di Esclusione di Responsabilità per la pratica di cui al numero _____/_____/_____.

- Numero pratica (numero) _____
- in attesa di definizione
- Tecnico certificatore richiedente (codice, Nominativo, codice fiscale) _____
- Dati catastali Unità Immobiliare (Foglio, etc) _____
- Intestatario Certificato (nominativo – codice fiscale) _____
- Numero concessione edilizia (da compilare solo se previsto) _____

completata della seguente documentazione:

CaACE
Copi-a- Postale W mi
<opia ita Ri&dederne ®

La presente è stata inviata in data _____/_____/_____ a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Vostro indirizzo di cui al numero _____/_____/_____.

Vi invitiamo a restituire la documentazione in originale o in copia autografa entro 30 gg dalla data di ricezione della presente. Per qualsiasi chiarimento, Vi invitiamo a scrivere all'indirizzo di cui sopra.

Allegato C - Prospetto Iter procedurale

Sono previste due modalità di deposito dell'ACE e della documentazione a questo allegata, presso gli sportelli comunali preposti al ritiro:

diretta allo sportello in formato cartaceo, per le entità diverse dai Tecnici Accreditati.

via web, per i Tecnici accreditati. Per questi, inoltre, esistono due metodologie di deposito dell'ACE:

- o MANUALE, per ACE non prodotto mediante il software di calcolo DOCET
- o AUTOMATICA, per ACE prodotti dai software DOCET

Analizziamo di seguito le diverse modalità.

- Diretta allo sportello in formato cartaceo

Il richiedente presenta la seguente documentazione:

- <? ACE asseverato da un tecnico abilitato
- <? Originale del bollettino postale attestante il versamento del contributo previsto
- <? Copia di un proprio documento di identità

Il dipendente comunale provvede a:

- Ritirare la documentazione. (Qualora non sia corretta o incompleta rimanda ad un futuro incontro)
- Ricercare tra i Tecnici abilitati presenti sulla Base Dati CET il nominativo riportato sull'ACE e se non lo trova lo inserisce, indicando che il tecnico non è tra quelli che hanno fatto richiesta di registrazione on-line.
- Apre una nuova pratica registrando tutte le informazioni presenti sul CET
- Rilasciare la lettera di richiesta apertura pratica.
- Successivamente provvede a :
 - o Verificare la documentazione ritirata
 - o Scansione idocumenti ricevuti
 - o Allega idocumenti ricevuti alla Pratica

Il richiedente, allo scadere di 30 gg, si presenta allo sportello munito di:

- <> lettera di richiesta apertura pratica

Il dipendente comunale provvede a:

- Ricercare la pratica indicata sulla lettera di richiesta
- Assegnare il Protocollo
- Stampa l'ACE con l'intestazione del Comune di Pomezia, il n. di pratica ed il protocollo assegnato (L'ACE sarà l'immagine del documento ricevuto)
- Consegnare l'ACE al richiedente debitamente timbrato

- via web per ACE no DOCET

Il Tecnico Abilitato, attraverso il portale CET e le proprie credenziali, provvede a:

- <? Aprire una nuova pratica
- <? Registrare MANUALMENTE tutti i dati dell'ACE NODOCET
- <? Stampare l'ACE DOCET con l'intestazione del Comune di Pomezia, il n. di pratica
- <? Lo assevera con firma olografa
- <? Lo scansiona
- <-> Allega, mediante le apposite funzioni
 - o ACE asseverato
 - o Copia del bollettino postale attestante il versamento del contributo previsto
 - o Copia di un proprio documento di identità

--} Stampa la lettera di Richiesta apertura pratica

Il dipendente comunale, analizzando quotidianamente le pratiche aperte on-line provvede a:

- Verificare la presenza e la correttezza della documentazione allegata.
- Qualora siano presenti anomalie le segnala via mail al tecnico Abilitato

Il Tecnico abilitato nell'arco dei 30gg provvede a correggere le eventuali anomalie ed allo scadere di 30 gg, si presenta allo sportello munito di:

- } Lettera di richiesta apertura pratica
- } Copia mail con l'indicazione delle anomalie riscontrate
- } Originale del bollettino postale attestante il versamento del contributo previsto

Il dipendente comunale provvede a:

- Mediante la lettera di richiesta a ricercare la pratica.
- Tramite la mail, se presente, a verificare se le anomalie sono state corrette
- Assegnare il Protocollo
- Stampare l'ACE con l'intestazione del Comune di Pomezia, il n. di pratica ed il protocollo assegnato
- Consegnare l'ACE al richiedente debitamente timbrato

- via web per ACE DOCET

Il Tecnico Abilitato, attraverso il portale CET e le proprie credenziali, si provvede a:

- } Aprire una nuova pratica
- } Registrare **AUTOMATICAMENTE** tutti i dati dell'ACE
- } Stampare l'ACE con l'intestazione del Comune di Pomezia, il n. di pratica
- } Asseverare l'ACE con firma olografa
- } Scansionare l'ACE asseverato
- } Allegare, mediante le apposite funzioni
 - o ACE asseverato
 - o Copia del bollettino postale attestante il versamento del contributo previsto
 - o Copia di un proprio documento di identità
- } Stampare la lettera di Richiesta apertura pratica

Il dipendente comunale, analizzando quotidianamente le pratiche aperte on-line provvede a:

- Verificare la presenza e la correttezza della documentazione allegata.
- Qualora siano presenti anomalie le segnala via mail al tecnico Abilitato

Il Tecnico abilitato nell'arco dei 30gg provvede a correggere le eventuali anomalie ed allo scadere di 30 gg, si presenta allo sportello munito di:

- } Lettera di richiesta apertura pratica
- } Copia mail con l'indicazione delle anomalie riscontrate
- } Originale del bollettino postale attestante il versamento del contributo previsto

Il dipendente comunale provvede a:

- Mediante la lettera di richiesta a ricercare la pratica.
- Tramite la mail, se presente, a verificare se le anomalie sono state corrette
- Assegnare il Protocollo
- Stampare l'ACE con l'intestazione del Comune di Pomezia, il n. di pratica ed il protocollo assegnato
- Consegnare l'ACE al richiedente debitamente timbrato



CITTA' DI POMEZIA

Provincia di Roma

